

DELIBERA N. 229/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
REGIONE VENETO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTE le note del 6, 7 e 8 maggio 2019 (rispettivamente prot.lli n. 193511, 194824 e 197859) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Giunta regionale del Veneto a seguito della segnalazione del sig. Salvatore Rossi - qui pervenuta in data 2 maggio 2019 (prot. n. 187153) - con la quale, in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019, si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per una serie di attività e precisamente: *“1. comunicato apparso nel sito internet denominato “storiadieccellenza.it”, datato 4 aprile 2019 e riportante la notizia di una inaugurazione effettuata dal presidente della Giunta regionale; 2. articolo apparso nel sito internet denominato “veronasera.it”, datato 23 aprile 2019 e riportante il commento di un assessore regionale relativamente ad un bando*

regionale”; 3. comunicato stampa presente nel sito della Giunta regionale del Veneto, datato 26 marzo 2019 e riportante il commento di un assessore regionale relativamente ad una manifestazione del Volontariato regionale di protezione civile; 4. comunicato stampa presente nel sito della Giunta regionale del Veneto, datato 11 luglio 2018 e riportante il commento di un assessore regionale relativamente ad un intervento normativo in materia di sagre, raduni ed altre manifestazioni di carattere temporaneo; 5. articolo apparso nel sito internet denominato “virgilio.it”, datato 19 aprile 2018 e riportante il commento di un assessore regionale relativamente ad un evento di calamità naturale; 6. comunicato stampa presente nel sito della Giunta regionale del Veneto, datato 18 aprile 2018 e riportante la notizia di una premiazione effettuata da un assessore regionale; 7. articolo apparso nel sito internet denominato “trevisotoday.it”, datato 7 aprile 2018 e riportante il commento di un assessore regionale relativamente ad un evento di carattere sportivo; 8. articolo apparso nel sito internet denominato “unaganews.org”, datato 10 aprile 2019 e riportante il commento di un assessore regionale relativamente ad una manifestazione a carattere promozionale; 9. articolo apparso nel sito internet denominato “bellunopress.it”, datato 26 aprile 2019 e riportante il commento di un assessore regionale relativamente ad un’opera pubblica”. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento con rilevazione d’ufficio, archiviando in via amministrativa per le fattispecie di cui ai numeri 1, 2, 5, 7, 8 e 9 in quanto “consistono nelle pubblicazioni di articoli su siti internet che non appaiono appartenere alla pubblica amministrazione” e per quelle indicate ai numeri 4 e 6 in quanto “comunicati stampa provenienti dall’Amministrazione regionale, ma pubblicati al di fuori del periodo di par condicio elettorale”, a seguito della contestazione in data 6 maggio 2019 della fattispecie n. 3 e della comunicazione della Regione Veneto “di aver provveduto con immediatezza alla cancellazione [...] del comunicato stampa n. 485”, dopo successiva verifica, ha proposto l’archiviazione del procedimento;

VISTA la successiva nota del 6 giugno 2019 (prot. n. 247556) con la quale il Comitato regionale competente ha trasmesso la proposta del 15 maggio 2019 di archiviazione della segnalazione del sig. Salvatore Rossi del 10 maggio 2019, con la quale è stato chiesto “il riesame dell’archiviazione disposta con riferimento ai punti nn. 1, 2, 5, 7, 8 e 9” della precedente segnalazione, ritenendo che “la partecipazione a manifestazioni o a incontri pubblici ovvero le dichiarazioni rilasciate alla stampa nella propria veste istituzionale appaiono riconducibili alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000”. In particolare, il Comitato rilevando con riferimento alla “partecipazione a manifestazioni o a incontri pubblici” che “l’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale [...] inserisca alle attività di comunicazione dell’Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere” e che con riferimento alle “dichiarazioni rilasciate alla stampa nella propria veste istituzionale” [...] “non sia stato provato che quanto pubblicato nei siti internet abbia fatto seguito a dei comunicati stampa dell’Amministrazione regionale [ma che] vada ricondotto all’intangibile diritto di cronaca, del quale sono titolari tutte le testate giornalistiche, comprese quelle online”, ha confermato l’archiviazione delle “attività indicate dal segnalante ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9”;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 7 maggio 2019 con la quale il Segretario generale della Programmazione della Regione Veneto, dott.ssa Ilaria Bramezza, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, comunicando “*di aver provveduto con immediatezza alla cancellazione, dalle pagine del sito www.regione.veneto.it, del comunicato stampa n. 458 del 26 marzo 2019*”;

PRESA VISIONE del comunicato stampa allegato alla segnalazione, pubblicato in data 26 marzo 2019 sul sito istituzionale della Regione Veneto dal titolo «*Protezione civile. Venerdì a Belluno la grande festa della protezione civile. Bottacin: “Doveroso esprimere un pubblico grazie per la loro immensa disponibilità*», nonché dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

PRESO atto dell'archiviazione in via amministrativa delle fattispecie segnalate indicate ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, per le motivazioni addotte dal competente Comitato regionale, anche a seguito della richiesta di riesame;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dalla Regione Veneto oggetto di segnalazione e contestazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni europee del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Veneto del comunicato stampa segnalato appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto redatta in forma personale con esplicito riferimento alle dichiarazioni dell'assessore all'ambiente Gianpaolo Bottacin;

RITENUTO che, come rappresentato e verificato dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, la rimozione sul portale della Regione Veneto della comunicazione oggetto di contestazione configuri un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 10, della delibera n. 94/19/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Regione Veneto e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi